



*Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria*  
*Catanzaro*  
*Al Presidente*

Il Consiglio di Stato - Sez. II, con ordinanza n. 2977 dell'8 maggio 2019, ha stabilito che - in mancanza di una formale tempestiva comunicazione di modifica del domicilio - deve ritenersi valido l'invio dell'avviso di perenzione da parte della Segreteria del Giudice adito all'indirizzo indicato dal procuratore nel ricorso.

A tal proposito, chiarisce il Collegio che l'avviso di Segreteria va comunicato alle parti costituite in giudizio e il luogo della comunicazione è il domicilio eletto risultante dal fascicolo di causa, fermo restando che la Segreteria del Giudice adito non è tenuta a ricercare il procuratore domiciliatario nel nuovo indirizzo in cui egli abbia eventualmente trasferito la sede del suo studio, né può addossarsi ad essa un onere di diligenza, che invece spetta alla parte privata o al suo procuratore, in ordine alla tempestiva comunicazione delle variazioni del domicilio eletto.

Ed invero, osserva il Collegio, i difensori hanno l'onere di rendere noto alla segreteria del giudice competente il trasferimento del proprio studio con l'indicazione del nuovo indirizzo. In ogni caso, posto che il trasferimento dello studio può non coincidere anche con il mutamento del domicilio eletto in relazione a uno specifico affare, è anche onere del difensore comunicare alla segreteria l'eventuale cambiamento del domicilio.

Di conseguenza, una volta che le parti abbiano indicato espressamente un domicilio eletto e non abbiano successivamente reso nota la modifica del predetto domicilio, l'unico onere che incombe alla segreteria è quello di eseguire le notifiche presso il domicilio indicato anche quando per altre vie risulti il trasferimento dello studio del difensore domiciliatario, incombendo sui difensori delle parti l'onere, di facile adempimento, di rendere noto alla segreteria stessa ogni eventuale cambiamento intervenuto.

Vincenzo Salamone